

MODALITA' DI TRASMISSIONE MOD. 770/2016 SEMPLIFICATO

Le istruzioni relative alla predisposizione del modello 770/2016 semplificato precisano che è data facoltà ai sostituti di imposta di suddividere la dichiarazione inviando, oltre al frontespizio i prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX e SY relative alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia le Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendenti e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitali.

Visto quanto sopra disposto e stante la possibilità di inoltrare all’Agenzia delle Entrate le CU entro il termine di presentazione del modello 770/2016 e senza applicazioni delle sanzioni, come affermato dall’Agenzia stessa, purché non contengano dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata, si chiede di sapere se sia sempre possibile “separare” il modello 770/2016 ancorché le certificazioni dei lavoratori autonomi siano state trasmesse oltre il 7 marzo, ma entro comunque il termine ultimo di presentazione del modello 770.

L'art. 4, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, prevede l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770) da parte di coloro che sono obbligati ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Il successivo comma 3 bis del medesimo articolo 4 dispone, inoltre, che salvo quanto previsto al comma 6 quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6 ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 4, del decreto 322 del 1998 relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. Per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2016 luglio 2016 (pubblicato in G.U. n. 176 del 29 luglio 2016) tale scadenza viene prorogata al 15 settembre 2016.

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha poi notevolmente snellito il modello 770/2016 semplificato in quanto, con l'art. 1 c. 952, ha inteso attribuire efficacia dichiarativa, fino allo scorso anno appannaggio solo del modello 770, anche alle CU2016. In tal modo la dichiarazione dei sostituti di imposta ha, oggi, una funzione meramente riepilogativa di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle ritenute operate, e dei relativi versamenti e compensazioni, dal sostituto di imposta nel corso del 2015. Infatti, entro la data di scadenza di presentazione dovranno essere trasmessi i soli dati relativi al frontespizio ed i prospetti ST, SV, SX e SY. Tale semplificazione si è resa possibile anche perché, dal 1 gennaio 2015, è entrato in vigore quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2014, ovvero la nuova modalità di

compensazione dei crediti attraverso l'istituzione di specifici codici tributo a credito.

I dati di dettaglio delle singole CU vengono quindi trasmessi autonomamente entro la data del 7 marzo 2016. Analogamente a quanto chiarito lo scorso anno (Circolare AE n. 6/E/15), l'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha comunicato che l'invio delle CU2016, non contenenti dati utili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (mod. 730/2016), potrà avvenire anche successivamente al 7 marzo 2016, senza l'applicazione delle sanzioni, purché entro il termine di presentazione del modello 770/2016 (15 settembre 2016).

Ancorché l'espressione dell'Agenzia non possa essere considerata, *stricto sensu*, una proroga, l'inapplicabilità della sanzione consente comunque la presentazione delle certificazioni relative ai lavoratori autonomi in un momento successivo all'originaria scadenza senza alcuna conseguenza per i sostituti di imposta.

E', quindi, di evidenza come questa ultima situazione non possa essere considerata ostativa alla facoltà della separazione del modello 770/2016 semplificato poiché, diversamente, l'inibizione alla divisione degli adempimenti, determinerebbe conseguenze assimilabili ad una "sanzione" e comporterebbe ingiustificati aggravii degli adempimenti a carico dei dichiaranti. Se, come si è avuto modo di affermare, la dichiarazione dei sostituti di imposta ha una funzione meramente riepilogativa, in quanto alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte, pare quindi possibile procedere alla presentazione separata salvo non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del richiamato decreto n. 445 del 1997, tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendenti e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2016 Ordinario. A tale conclusione si giunge anche riferendosi al provvedimento di approvazione del modello 770/2016 semplificato del 15/01/2016.

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI

Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it